

## ARTICOLO 25

### *Servizi di radioamatore*

#### **Sezione I – Servizio di radioamatore**

---

- 25.1 § 1** Le radiocomunicazioni tra stazioni di radioamatore di Paesi diversi sono autorizzate, salvo che l'amministrazione di uno dei Paesi interessati non abbia notificato la propria opposizione a tali radiocomunicazioni. (CMR-03)
- 25.2 § 2** 1) Le trasmissioni tra stazioni di radioamatore di Paesi diversi devono essere limitate alle comunicazioni inerenti alle finalità del servizio di radioamatore, come definito al n. 1.56, e a osservazioni di carattere personale. (CMR-03)
- 25.2A** 1A) Le trasmissioni tra stazioni di radioamatore di Paesi diversi non devono essere cifrate allo scopo di occultarne il significato, fatta eccezione per i segnali di controllo scambiati tra stazioni terrestri di comando e stazioni spaziali nel servizio di radioamatore via satellite. (CMR-03)
- 25.3** 2) Le stazioni di radioamatore possono essere utilizzate per trasmettere comunicazioni internazionali per conto di terzi soltanto in caso di emergenza o di soccorso in caso di calamità. Un'amministrazione può determinare l'applicabilità di tale disposizione alle stazioni di radioamatore sottoposte alla propria giurisdizione. (CMR-03)
- 25.4** *(SOPPRESSO – CMR-03)*
- 25.5 § 3** 1) Spetta alle amministrazioni stabilire se il richiedente di una licenza di operatore di stazione di radioamatore debba dimostrare la capacità di trasmettere e ricevere testi in segnali in codice Morse. (CMR-03)
- 25.6** 2) Le amministrazioni verificano le qualifiche operative e tecniche di chiunque desideri operare una stazione di radioamatore. Indicazioni sugli standard di competenza si trovano nella versione più recente della Raccomandazione UIT-R M.1544. (CMR-03)
- 25.7 § 4** La potenza massima delle stazioni di radioamatore è fissata dalle amministrazioni competenti. (CMR-03)
- 25.8 § 5** 1) Tutti gli articoli e le disposizioni pertinenti della Costituzione, della Convenzione e del presente Regolamento si applicano alle stazioni di radioamatore. (CMR-03)
- 25.9** 2) Nel corso delle proprie trasmissioni, le stazioni di radioamatore devono trasmettere il proprio nominativo a brevi intervalli.
- 25.9A § 5A** Le amministrazioni sono incoraggiate ad adottare i provvedimenti necessari per consentire alle stazioni di radioamatore di prepararsi e di soddisfare le esigenze di comunicazione a supporto del soccorso in caso di calamità. (CMR-03)
- 25.9B § 5B** Un'amministrazione può decidere se autorizzare o meno una persona, titolare di una licenza di operatore di stazione di radioamatore rilasciata da un'altra amministrazione, a far funzionare una stazione di radioamatore durante la sua permanenza temporanea sul proprio territorio, subordinatamente alle condizioni o restrizioni che essa stessa può imporre. (CMR-03)

**Sezione II – Servizio di radioamatore via satellite**

---

- 25.10 § 6** Le disposizioni della Sezione I del presente articolo si applicano egualmente, per quanto pertinente, al servizio di radioamatore via satellite.
- 25.11 § 7** Le amministrazioni che autorizzano stazioni spaziali nel servizio di radioamatore via satellite si assicurano che, prima del lancio, siano state stabilite stazioni terrestri di comando in numero sufficiente a garantire che qualsiasi interferenza dannosa causata dalle emissioni di una stazione del servizio di radioamatore via satellite possa essere terminata immediatamente (vedere n. 22.1). (CMR-03)

---

Traduzione italiana non ufficiale a cura della Sezione ARI di Rivarolo Canavese, basata sul testo dell'Articolo 25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT (in passato Articolo S25, prefisso "S" rimosso nel 2003). Per uso di studio e divulgazione interna. Per il testo ufficiale fa fede la versione UIT.